



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, riunita il Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. Dott. Bruno De Filippis - Presidente
2. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
3. Dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel. /est.

ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nella causa iscritta al n. 1/2019 RG affari civili contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 847/2018 pubblicata dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile in data 6.03.2020 nel giudizio R.G. 5013/2013, in tema di contratto di comodato e risarcimento danni, vertente

TRA

██████████ nato a Salerno in data ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ con domicilio eletto presso lo studio professionale in Salerno, corso ██████████
██████████ in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta inserita nel fascicolo di primo grado,

APPELLANTE

E

██████████ nata a Calvanico (SA) il 0 ██████████
██████████ nato a Fisciano (SA) il ██████████
entrambi domiciliati in Mercato San Severino (SA), via ██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████ che li rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado,

APPELLATI

CONCLUSIONI: in data 5.05.2022 la Corte di Appello, viste le note di trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20)

FATTO

Svolgimento del processo

Con atto di appello notificato in data 28.12.2018 e depositato il 2.1.2019, ██████████ ha impugnato la sentenza n. 847/2018, pubblicata in data 6.03.2020 nel giudizio n. 5013/2013, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione civile, in composizione monocratica, ha accolto la



domanda e, per l'effetto, ha condannato [REDACTED] [REDACTED] al rilascio, in favore di parte attrice, dell'immobile sito in Bolano di Fisciano, via [REDACTED] e del relativo locale box, ha condannato [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore di parte attrice, della indennità di occupazione per complessivi € 36.918,74, oltre interessi ed ha altresì condannato il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in €. 5.303,00, di cui €. 468.00 per spese vive ed €.4.835,00 per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to [REDACTED] [REDACTED] in quanto dichiaratosi antistatario, ponendo poi definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.

Più in particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, ha ricostruito la vicenda processuale evidenziando che la domanda avanzata da [REDACTED] era volta ad ottenere la condanna di [REDACTED] [REDACTED] al rilascio dell'immobile sito in Bolano di Fisciano (SA) , via [REDACTED] – precedentemente concesso in godimento con contratto di comodato orale - ed al risarcimento del danno derivante dalla perdita di disponibilità dell'immobile. Nel corso del giudizio si costituiva [REDACTED] [REDACTED] contestando la sussistenza del rapporto di comodato ed eccependo l'usucapione dell'immobile.

Nel giudizio interveniva volontariamente [REDACTED] [REDACTED] erede di [REDACTED] [REDACTED] ma il suo intervento veniva dichiarato inammissibile, non risultando agli atti alcun documento da cui desumere la sua qualità di erede.

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice ed ha condannato il convenuto al rilascio dell'immobile ed al pagamento della somma di euro 36.918,74, calcolando l'importo sulla base della consulenza tecnica di ufficio che aveva stabilito il valore della locazione dell'intero immobile in € 636,53 mensili e moltiplicando per 58 (e cioè per il numero di mesi di occupazione dell'immobile), considerando il danno in re ipsa per la mancata disponibilità del bene da parte del proprietario.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la domanda di rilascio andava qualificata come azione personale di restituzione per la quale non era necessario assolvere all' onere probatorio previsto per la domanda di rivendica di carattere reale (cd. "*probatio diabolica*"); dunque, parte attrice avrebbe dovuto fornito la prova della fonte del suo diritto e del termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto era gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento. Il Tribunale ha ritenuto, quindi, dimostrato il titolo negoziale (comodato orale) a fondamento della domanda proposta, mentre non ha considerato fondato il diritto del convenuto di trattenere l'immobile. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di usucapione, poiché il convenuto si è



costituito in data 6.03.2014 e cioè alla prima udienza ed in ogni caso ne ha ritenuto l'infondatezza non essendo provato il possesso ultraventennale del bene conteso.

Con atto di citazione in appello [REDACTED] [REDACTED] ha censurato la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi di impugnazione:

1. Errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa.

Con il primo motivo di appello [REDACTED] [REDACTED] ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente valutato i fatti di causa, atteso che la vicenda non doveva essere inquadrata nell'ambito dell'art. 1810 c.c., bensì nella fattispecie di cui all'art.1809 c.c. . L'immobile, infatti era stato concesso in comodato come casa di abitazione per la famiglia e gli appellanti non hanno fornito la prova dell'urgente bisogno di utilizzare l'immobile da parte dei proprietari per esigenze di salute di [REDACTED] [REDACTED] che, peraltro, al momento della domanda il 15.12.2013 era già allettato ed è deceduto il 15.02.2014. Inoltre, [REDACTED] nel marzo del 2014 ha lasciato l'abitazione degli attori appellati come si evince dalle dichiarazioni testimoniali rese in data 3.12.2014 da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2. Condanna al rilascio del bene.

La sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale ha qualificato il comodato come precario ai sensi dell'art. 1810 c.c. sulla base delle testimonianze rese da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (figli ed eredi di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e del testimone di controparte [REDACTED] [REDACTED] il Tribunale non ha esplicitato in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le testimonianze poste a fondamento della decisione. Anzi, le dichiarazioni sono state rese da coloro che in data 15.02.2014 sono divenuti eredi di [REDACTED] [REDACTED] e, pertanto, direttamente interessati perché il bene dato in comodato rientrava nella successione ereditaria del de cuius; se fosse stata dichiarata la morte di [REDACTED] [REDACTED] dal difensore, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sarebbero divenuti parte del giudizio. La testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] doveva ritenersi scarsamente attendibile poiché relativa a fatti conosciuti da una delle parti e cioè [REDACTED] [REDACTED]

3. Condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio e del CTU.

L'appellante ha contestato la quantificazione dei danni e delle spese di giudizio, per avere il giudice di primo grado quantificato il risarcimento prendendo in considerazione la valutazione del CTU. Quest'ultimo ha, infatti, effettuato il calcolo ritenendo che l'immobile fosse stato occupato per 58 mesi, e non cinque visto che [REDACTED] nel marzo del 2014 ha lasciato l'immobile oggetto di domanda.

L'appellante ha contestato, inoltre, che il consulente tecnico nell'effettuare il calcolo non ha tenuto conto del fatto che l'appartamento in questione era occupato anche da [REDACTED] [REDACTED] e dal



figlio, [REDACTED] [REDACTED] per cui il valore della locazione dell'immobile avrebbe dovuto essere diviso per tre e poi moltiplicato per cinque (mesi decorsi dalla richiesta di rilascio dell'immobile avuta in data 13.9.2013 alla morte dell'appellato [REDACTED] [REDACTED])

4.Quanto al pagamento delle spese legali l'appellante ha ritenuto erronea la quantificazione dovendosi considerare al più l'attività difensiva svolta fino al decesso di [REDACTED] [REDACTED] o al rilascio dell'immobile.

In merito alle spese della consulenza tecnica di ufficio, l'appellante ha evidenziato che il pagamento va posto unicamente a carico di parte appellata, poiché la mancata interruzione del giudizio è imputabile unicamente alla controparte.

Tanto premesso l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia, di:

a) accertare che tra le parti fu stipulato un rapporto di comodato gratuito avente ad oggetto l'immobile sito in Bolano di Fisciano (SA) alla Via [REDACTED]

b) accertare che il bene immobile era stato concesso in comodato per destinazione a casa familiare e che la sua eventuale restituzione andava disciplinata ai sensi dell'art. 1809 c.c.;

c) accertare che la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] era illegittima perché priva di fondamento giuridico;

d) riformare la motivazione ed il dispositivo della sentenza ed annullare la condanna dell'appellante alla restituzione del bene, al pagamento delle spese processuali e del CTU, con il conseguenziale rigetto delle istanze di parte appellata;

e) condannare gli appellati, ex art. 96. c.p.c., al risarcimento danni in favore di [REDACTED] [REDACTED] per responsabilità aggravata, da liquidarsi eventualmente anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;

f) condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi professionali secondo la vigente normativa sia del primo che del secondo grado di giudizio;

In via subordinata, nella denegata ipotesi che la Corte di Appello ritenga fondata e legittima l'azione proposta dagli odierni appellati in primo grado, l'appellante ha concluso chiedendo che il risarcimento dei danni sia ridotto ad € 1.060,883 o comunque calcolato per i mesi di effettiva occupazione dell'immobile ad opera di [REDACTED] [REDACTED] e che le spese del CTU, data la irragionevole durata del processo, siano imputabili esclusivamente agli appellati o, tutt'al più, ad entrambe le parti, con compensazione delle spese di avvocato o che siano computate considerando l'attività svolta fino alla data del 15.02.2018, giorno del decesso di [REDACTED] [REDACTED] o sino alla data di rilascio dell'immobile ad opera di [REDACTED] [REDACTED] avvenuto nel marzo del 2014.



Con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2019 si sono costituiti in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] impugnando l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, rilevando che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1810 c.c. per aver consentito [REDACTED] di occupare l'immobile con annesso garage solo per un tempo limitato al momento di bisogno, con l'accordo che in caso di necessità dei coniugi [REDACTED] peraltro anziani, lo avrebbe liberato. A nulla rileva la mancata dichiarazione del decesso di [REDACTED] spettando la dichiarazione al procuratore costituito. Parte appellata ha poi escluso che [REDACTED] abbia lasciato l'immobile nel mese di marzo 2014, tanto è vero che l'appellante ha trasferito la propria residenza presso altra abitazione solo nel settembre del 2017.

Il Tribunale ha, quindi, correttamente valutato le prove testimoniali che hanno consentito di accertare che i coniugi [REDACTED] hanno sempre dichiarato la loro volontà di concedere il godimento dell'immobile fino al sopraggiungere di una necessità personale. Inoltre, gli appellati hanno ritenuto la correttezza della somma determinata a titolo di risarcimento del danno poiché il calcolo si fonda sull'occupazione dell'immobile dal momento che il rilascio non è avvenuto nel marzo 2014, ma soltanto nel settembre 2017. Parte appellata ha poi contestato la richiesta di riduzione delle spese legali per nulla condizionate dal decesso di [REDACTED] così come le spese di consulenza tecnica di ufficio non trovano la loro giustificazione dalla mancata dichiarazione del decesso di [REDACTED]

L'appellato ha, quindi, concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

In data 11.07.2019, la Corte di Appello, a scioglimento della riserva assunta in data 4.07.2019, ha accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ha rinviato all'udienza del 7.11.2019 per la precisazione delle conclusioni e poi all'udienza del 23.4.2020, nella quale, visto il carico di ruolo, ha rinviato ulteriormente all'udienza del 4.3.2021, nella quale la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 16.09.2021, rilevato l'esaurimento dell'incarico quinquennale del giudice onorario, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo di provenienza, fissando la comparizione delle parti per l'udienza collegiale del 24.02.2022, in cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.5.2022.

All'udienza del 5.5.2022, viste le note di trattazione scritta, la Corte di Appello ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).

DIRITTO

Motivi della decisione



Il primo ed il secondo motivo di appello, relativi alla qualificazione del contratto di comodato ed alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed il terzo consequenziale, relativo alla quantificazione del risarcimento del danno, possono essere trattati congiuntamente.

Come è noto, il comodato è il contratto essenzialmente gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.

Il comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 c.c. si connota per la mancata pattuizione di un termine per la restituzione e l'impossibilità di desumerlo dall'uso al quale il bene è destinato, per cui il comodatario deve restituirlo a richiesta.

Il comodato di cui agli artt.1803 e 1809 c.c. si configura, invece, per il fatto che la consegna della cosa prevede un tempo determinato o un uso dal quale può desumersi la scadenza; in tali ipotesi il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.

Pertanto, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato d'immobile per le esigenze abitative del comodatario va ricondotto a tale fattispecie: in considerazione dell'uso specifico il tempo è determinabile per relationem, e cioè nella destinazione dell'immobile a casa familiare (si veda Cass. sez. un. n. 20448/2014).

A ciò va aggiunto che secondo un orientamento della Suprema Corte che si ritiene condivisibile (si veda Cass. sez. 6-3 , ord. n. 17332 del 3.07.2018) *"nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario"*.

Gli attori in primo grado hanno esposto di aver concesso in forza di un contratto verbale di comodato gratuito il godimento dell'appartamento sito in Bolano di Fisciano, via [REDACTED] e del locale box al nipote [REDACTED] consentendogli di occupare detti beni con l'accordo che in caso di necessità dei proprietari lo avrebbe liberato. Il convenuto nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha rappresentato di non aver concluso alcun tipo di comodato gratuito, eccependo a tal fine il possesso ultraventennale dell'immobile e quindi l'usucapione, avendo abitato per alcuni anni con la famiglia di origine e poi possedendolo con animo domini.

Di tal ché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, deve rilevarsi che già la prospettazione difensiva del convenuto [REDACTED] non consente di ritenere fondata la doglianza secondo la quale il Tribunale ha errato nel non sussumere la fattispecie concreta in quella astratta dell'art. 1809 c.c. , non avendo egli fornito la prova -sullo stesso spettante- della concessione dell'immobile da



parte dei nomi [REDACTED] e [REDACTED] quale casa familiare ed anzi negando la sussistenza del comodato.

Dagli atti è, poi, emerso che l'immobile veniva abitato nel corso degli anni dalla madre dell'appellante, [REDACTED] con i figli, tra i quali [REDACTED] e poi concesso temporaneamente allo stesso [REDACTED]

Tanto si evince innanzitutto dall'interrogatorio formale di [REDACTED] reso all'udienza del 3.12.2014.

L'attrice ha ammesso che nell'abitazione di Bolano sono stati la figlia [REDACTED] dal 1991 in poi, insieme al figlio [REDACTED] e al figlio [REDACTED] la prima allontanandosi e poi facendovi ritorno. [REDACTED] ha poi ammesso che il nipote [REDACTED] si è allontanato andando ad abitare a Lancusi (in epoca, quindi, antecedente all'udienza del dicembre del 2014).

Anche a non voler considerare il contenuto delle dichiarazioni (peraltro conformi a quelle dell'attrice *contra se*) rese da [REDACTED] e [REDACTED] in quanto successori legittimi del deceduto [REDACTED] sebbene non vi sia la prova che gli stessi abbiano accettato tacitamente o espressamente l'eredità dell'attore deceduto in corso di causa il 15.02.2014 (non potendo quindi discutersi di incapacità a testimoniare, ma eventualmente di inattendibilità), la posizione processuale assunta dal convenuto in corso di causa, che prima ha negato qualsiasi contratto di comodato (affermando di essere possessore e di aver usucapito la proprietà del bene) e le dichiarazioni confessorie rese dalla [REDACTED] che ha confermato la presenza nell'appartamento anche di [REDACTED] e dei figli [REDACTED] e [REDACTED] (come si evince anche dall'istanza -disattesa- di correzione della sentenza impugnata presentata dal difensore degli attori nella quale vi è il riferimento al rilascio richiesto anche nei confronti di tutte le persone coabitanti con [REDACTED] compresa quindi [REDACTED] consentono di ritenere riscontrato il prospettato contratto di comodato c.d. precario avente ad oggetto l'immobile sito in Bolano di Fisciano via [REDACTED] e l'allontanamento dello stesso da parte di [REDACTED] in data prossima al dicembre del 2014 poiché nel costituirsi in data 6 marzo 2014 [REDACTED] eccepiva l'usucapione affermando di possedere il bene e in data 20 maggio 2014 nella memoria depositata insisteva nelle proprie richieste (quindi non risulta riscontrato che si sia allontanato nel marzo del 2014 come dedotto in appello).

L'eccezione di usucapione (ritenuta tardiva dal Tribunale senza che sul punto vi sia appello) non è idonea a trasformare in reale l'azione contrattuale (personale) esercitata e l'attore deve ritenersi abbia fornito la prova dell'esistenza del contratto (cfr. Cass. sez. 2 sent. n. 2726 del 5.02.2013).



Lo stesso convenuto-appellante ha poi mutato la propria prospettazione difensiva allegando l'esistenza di un contratto di comodato sebbene per esigenze abitative richiamando il disposto dell'art. 1809 c.c.; circostanza che però non ha compiutamente provato, come già esposto.

L'allontanamento, se non poteva condurre alla cessazione della materia del contendere dovendo necessariamente procedersi all'ulteriore istruzione della causa e alla pronuncia formale di rilascio (ben potendo anche essere configurarsi soltanto un distacco momentaneo), deve, però, essere valutato ai fini della quantificazione del risarcimento del danno che deve essere riconosciuto in proporzione all'uso (per l'intero immobile, non essendovi prova dell'uso solo frazionato dell'appartamento goduto comunque nella sua interezza anche dall'appellante) ed al tempo di godimento (dal 13.09.2013, data della richiesta del bene con raccomandata, e fino al fine al 30 novembre 2014), prendendo in considerazione l'importo mensile quantificato dal consulente tecnico di ufficio -non adeguatamente censurato in questa sede- di euro 636,53, per complessivi euro 8.911,42 (euro 636,53X 14 mesi), oltre interessi mensili dalle singole scadenze e sui singoli importi sino al saldo effettivo, come stabilito dal Tribunale.

I primi due motivi di appello vanno rigettati ed il terzo parzialmente accolto

Il quarto motivo di appello va parzialmente accolto.

Quanto alla doglianza relativa alle spese di lite ed in particolare ai compensi professionali, deve ritenersi insussistente la prospettazione difensiva dell'appellante secondo la quale le spese andavano computate fino al decesso di [REDACTED] o fino all'allontanamento, atteso che il giudizio è comunque proseguito per la pronuncia sul risarcimento del danno avanzata dal convenuto appellante, essendo stata svolta l'attività difensiva a prescindere dal decesso dell'attore, che il difensore non era tenuto a dichiarare, e dall'allontanamento comunque riconosciuto dall'attrice [REDACTED] e ciò anche a cagione del comportamento processuale del convenuto che ancora all'udienza del 25.02.2016 ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, oltre che di risarcimento del danno, reiterando le conclusioni già rassegnate all'udienza di discussione del 4 luglio 2018 e, quindi, imponendo alla controparte di predisporre le proprie difese.

Si ritiene invece di porre le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura dovendo richiamarsi l'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 10/06/2020, n.11068) secondo cui *“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate*



anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso".

Nel caso di specie la consulenza tecnica è stata necessaria al Tribunale per quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, domanda ritenuta però fondata soltanto in minima parte. Le spese del grado vanno compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello con esclusivo riferimento al quantum del risarcimento ed alle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado, dovendo ritenersi confermata l'impostazione generale della pronuncia impugnata in merito alla esistenza del contratto di comodato come descritto dagli attori-appellati.

Le spese del grado vanno liquidate secondo il DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa e dei parametri medi di riferimento per ciascuna delle fasi esclusa quella istruttoria.

Il valore deve considerarsi indeterminabile a mente dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 22719 del 20/07/2022), secondo cui *"In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.*

Nel caso di specie il valore della causa va determinato secondo il valore indeterminabile, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra indicata e tenuto conto dell'importo inferiore ove si consideri l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 847/2018 pubblicata dal Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile in data 6.03.2020 nel giudizio R.G. 5013/2013, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna [REDACTED] al pagamento della somma di euro 8.911,42 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalle singole scadenze e sui singoli importi sino al saldo effettivo e pone le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado a carico di entrambe le parti in egual misura;
2. Conferma per la restante parte la sentenza impugnata;



3. Compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese del presente grado di giudizio, spese che pone per il restante 50% a carico di parte appellante e che liquida nella misura di euro 3.307,5 (pari al 50% di complessivi euro 6.615,00) in favore di [REDACTED] e [REDACTED] oltre Iva e Cna se dovute come per legge ed al 15% a titolo di compensi professionali.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022

Il Consigliere relatore

Dott. ssa Sabrina Serrelli

Il Presidente

Dott. Bruno de Filippis

